



**TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO**

Seconda Sezione Civile

**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4330/2016**

Oggi 21/11/2024 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:

per *Parte\_1* E ALTRI l'avv. *Parte\_1* e l'avv.

*Controparte\_1*, i quali si riportano a tutti i propri scritti difensivi e, in particolare, alla memoria conclusiva;

per *Controparte\_2*, per delega dell'avv. CASILLI VALERIO e dell'avv. SASSO GENNARO, l'avv. *CP\_3*, la quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi e ne chiede l'accoglimento.

La Giudice

Si ritira in camera di consiglio, autorizzando i difensori ad allontanarsi.

All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.

Grazia Roscigno



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO**

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4330/2016** promossa da:

*Parte\_1* (C.F. *C.F.\_1* ), *Parte\_2*  
( *CodiceFiscale\_2* ) e *Parte\_3* (C.F.  
*C.F.\_3* ), con il patrocinio dell'avv. *Parte\_1* (C.F.  
*C.F.\_1* );

ATTORI

contro

*Controparte\_2* (C.F. *P.IVA\_1* ), con il  
patrocinio dell'avv. CASILLI VALERIO, dell'avv. TORTORA EMMA e dell'avv.  
SASSO GENNARO

CONVENUTA

*CP\_4* (C.F. *C.F.\_4* ), *CP\_5*  
(C.F. *C.F.\_5* ), *Controparte\_6* (C.F.  
*C.F.\_6* ), quali eredi di *Persona\_1* (C.F.  
*C.F.\_7* ), rappresentati e difesi dall'avv. *Controparte\_1* (  
C.f. *C.F.\_8* )

INTERVENUTI

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione, notificato in data 27/4/2016, *Parte\_1*, *Parte\_2*, *Parte\_3* e *Persona\_1* hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'Azienda *Controparte\_2* (in seguito *CP\_7*) per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: *«Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere la presente domanda e, per l'effetto, previa declaratoria della sua responsabilità in ordine ai fatti sopra lamentati, condannare la convenuta CP\_8, in persona del suo legale rappresentante, al risarcimento dei danni, come sopra specificati e quantificati nella complessiva somma di € 525.000,00 o una somma maggiore o minore da quantificarsi dal Tribunale adito in sua giustizia, per i motivi sopra esposti, in favore degli attori; 2) condannare la convenuta alle spese e compensi di lite in favore degli attori [...]»*.

A fondamento della propria domanda hanno dedotto:

- di essere rispettivamente i tre germani (*Pt\_1* *CP\_9* e *Parte\_3* [...]) e la madre (*Persona\_1*) di *Persona\_2* deceduto a Caposele in data 9/3/2014;
- che *Persona\_2* era stato ricoverato, in data 20/2/2003, presso il presidio ospedaliero “S. Francesco D’Assisi” di Oliveto Citra (SA) per un intervento di asportazione di *leioma nodulare* al gomito sinistro;
- che il sopramenzionato intervento era stato eseguito in giornata dal chirurgo dott. *Persona\_3* e un campione del materiale asportato era stato inviato al Presidio Ospedaliero di Eboli per l’esame istologico;
- che l’Ente Ospedaliero non aveva provveduto alla consegna del referto istologico al paziente e che quest’ultimo non aveva saputo nulla circa l’esito dell’esame;
- che a distanza di sette anni, in data 7/7/2010, *Persona\_2* era stato ricoverato d’urgenza presso l’Ospedale di Figline Valdarno (FI) per un’ipertermia e che da un esame radiografico ai polmoni era emerso un focolaio morbosio;
- che, eseguita un’agobiopsia polmonare, il tessuto era stato raccolto e inviato all’Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze;
- che dal referto era emerso *“nel materiale in esame sono presenti*

*elementi cellulari atipici...l'insieme dei reperti orienta maggiormente per sarcoma. Possibile anche origine secondaria della lesione”;*

– che in data 15/9/2010 *Persona\_2* era stato visitato dall'oncologo prof. *Per\_4* dell'Azienda Ospedaliera “S.G. Moscati” di Avellino, il quale, esaminata la documentazione medica e verificata la presenza di una *“tumefazione mobile al gomito sinistro sede di pregressa asportazione di leiomioma nodulare”*, gli aveva chiesto l'esame istologico effettuato nell'anno 2003;

– che *Persona\_2*, non avendo mai ricevuto alcun referto istologico, si era recato presso il nosocomio di Oliveto Citra dove il dott. *Per\_3*, scusandosi, aveva evidenziato la presenza di due copie del referto poste nella cartella clinica archiviata;

– che il dott. *Per\_3* aveva ammesso la grave inadempienza della struttura ospedaliera in quanto all'epoca, per essendo stato diagnosticato un *“leiomiosarcoma grado II; margini interessati”*, il paziente non ne era stato informato;

– che il referto ricevuto in ritardo era stato consegnato all'oncologo *Per\_4* che aveva sottoposto il *Per\_2* a vari cicli di chemioterapia essendo quest'ultimo affetto da *“leiomiosarcoma avanzato (gomito sinistro)”*;

– che lo stato della malattia e le cure chemio-terapiche avevano determinato un crescente degrado psico-fisico di *Persona\_2* con conseguenziale abbandono del proprio lavoro e un grave danno economico e affettivo per l'intera famiglia;

– che *Persona\_2*, attribuendo la responsabilità per la mancata comunicazione tempestiva ai sanitari della divisione di chirurgia generale dell' *Parte\_4* aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, l' *Controparte\_10* e il [...] *Controparte\_11* per ottenere il risarcimento dei danni patiti (procedimento iscritto al n. R.G. 895/12);

– che nel suddetto procedimento si era costituita l' *Controparte\_10* chiedendone il rigetto;

– che in corso di causa, in data 9/3/2014, *Persona\_2* morì e si erano costituiti i figli e la moglie per i danni conseguenziali al decesso del loro

congiunto;

– che era stata espletata C.T.U. a firma dott. *Per\_5* il quale aveva concluso al propria relazione affermando che: *«il decesso avvenuto in data 9.3.2014 (di *Persona\_2* si doveva relazionare causalmente alla condotta tecnica inidonea posta in essere dai sanitari dell’A.S.L. SA 2 Ospedale di Oliveto Citra (I e II operatore) che non effettuarono un secondo intervento correttivo per rimediare alla mancata escissione di una neoplasia maligna accertata dall’esame istologico [...] alla stregua delle cognizioni mediche specialistiche correnti il caso in esame non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 cod. civ.)»;*

– che, alla luce dell’art. 33 del codice deontologico, i sanitari erano obbligati a fornire informazioni attinenti al piano della salute del paziente e che, da tale omissione, si è verificato l’evento letale;

– che non vi è alcun dubbio sulla responsabilità ex art. 2043 e ss. cod. civ., dovendosi, pertanto, solo delimitare le conseguenze risarcibili ex art. 2056 e 2059 cod. civ.

Hanno, quindi, rassegnato le sopramenzionate conclusioni.

Si è costituita tardivamente in giudizio la *CP\_7* con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha eccepito:

- che l’assenza di responsabilità addebitabile ai sanitari del P.P. di Oliveto Citra emerge dalla documentazione trasmessa con nota prot. N. 1731 del 13/3/2013;

- che *Persona\_2* non ha mai provveduto né al ritiro del referto datato 18/3/2003, se non prima del 7/7/2010, né a informarsi sull’esito dello stesso, nonostante, dopo l’intervento, era stato informato sulle modalità di ritiro;

- che nella cartella clinica, la quale costituisce atto pubblico di fede privilegiata e il suo contenuto è confutabile solo con prova contraria, sono presenti, tra gli altri, tutti i referti e le indagini di laboratorio strumentali, ma che la stessa non è mai stata richiesta dal paziente;

- che il Presidio Ospedaliero ha provveduto diligentemente alla conservazione della documentazione sanitaria e dei referti istologici e, non appena ne è stata formulata richiesta, sette anni dopo, ha provveduto al rilascio della copia.

Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda in quanto inammissibile e infondata con tutte le conseguenze di legge.

Nelle more del giudizio è deceduta *Persona\_1* e, con comparsa di intervento volontario ex art. 299 c.p.c., si sono costituiti i suoi eredi *CP\_4* [...], *CP\_5* e *Controparte\_6* nella quale, aderendo alla domanda attorea, hanno rassegnato le seguenti conclusioni,: « *Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere la domanda degli intervenienti e, per l'effetto, Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere la presente domanda e, per l'effetto, previa declaratoria della sua responsabilità in ordine ai fatti sopra lamentati, condannare la convenuta *CP\_8*, in persona del suo legale rappresentante, al risarcimento dei danni, come specificati e quantificati nell'atto introduttivo, nella complessiva somma di €. 216.000,00 per la Sig.ra *Persona\_1* deceduta nelle more del presente giudizio, a Caposele(AV), in data 10.06.2017;*

- *accertare e dichiarare il diritto degli attori *CP\_4* *CP\_5* [...] e *Controparte\_6*, nella loro qualità di eredi universali, al risarcimento dei danni pari ad ¼ della somma riconosciuta alla Sig.ra *Per\_1* e quindi ad € 54.000,00 che dovrà essere in seguito ripartita equamente tra loro ( € 18.000,00 cadauno); o una somma maggiore o minore da quantificarsi dal Tribunale adito in sua giustizia, per i motivi esposti in corso di causa, in favore degli intervenienti; Condannare, altresì, la convenuta alle spese e compensi di lite in favore degli intervenienti da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario*».

Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. la causa è stata istruita mediante C.T.U. ed escussione testi e, dopo meri rinvii dovuti al carico di ruolo e alla necessità di dare prioritaria definizione ai fascicoli di precedente iscrizione, è stata rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.

\*\*\*

1. Preliminarmente, appare opportuno, in ordine alla sussistenza e alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, alla natura delle

obbligazioni assunte, al tipo di responsabilità che ne consegue ed alla ripartizione dei relativi oneri probatori, premettere quanto segue.

1.1. In diritto si osserva che « La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021, conf. Sez. 3 - , Sentenza n. 11320 del 07/04/2022).

1.2. Dunque, era onere degli odierni attori fornire la prova dell'illiceità della condotta assunta dal sanitario e il nesso causale tra questa e la morte del congiunto.

2. Nel caso di specie, gli attori e gli intervenuti hanno richiesto il risarcimento dei danni subiti per la perdita del loro congiunto, *Per\_2* [...] , addebitandone la responsabilità ai sanitari dell' *Controparte\_7* nello specifico, il *Controparte\_11* ) i quali omettevano di dare comunicazione del referto istologico datato 18/3/2003 dal quale risultava il leiomiosarcoma di grado II.

2.1. *Persona\_2* , infatti, otteneva l'esame istologico solo sette anni dopo quando la malattia era ormai degenerata portandolo alla morte.

2.2. Pertanto, è necessario verificare non solo se la mancata comunicazione del referto istologico è addebitabile ai sanitari della struttura (o se era onere del paziente richiederlo) ma anche se la comunicazione, qualora tempestiva, avrebbe potuto evitare il degenerarsi della malattia con conseguente morte del *Per\_2* .

2.3. Dirimente in tal senso, risulta essere la relazione peritale redatta in corso di causa nella quale il C.T.U., rispondendo ai quesiti, ha svolto una ricostruzione fattuale degli eventi attraverso una sintetica, ma accurata, analisi della documentazione allegata in atti, valutando la condotta dei sanitari del

P.O. di Oliveto Citra che ebbero in cura Persona\_2 .

2.4. A pag. 11 si legge:

«Nella fattispecie in esame, l'esame istologico eseguito sulla neoformazione escissa dai tessuti cutanei del gomito sinistro in data 20.02.2003 fu refertato in data 18.03.2003 ed evidenziò che il frammento tissutale di 5 x 6 x 3 cm esaminato era sede di leiomiosarcoma di grado II e che i margini del tessuto escisso erano interessati dalla neoplasia.

Al di là della mancata comunicazione dei risultati dell'esame istologico al paziente e della diatriba se tale onere competesse o meno ai Sanitari del P.O. di Oliveto Citra, dalla refertazione del predetto esame emerge con evidenza solare che già nell'esecuzione dell'escissione chirurgica del tessuto neoplastico era stato commesso un errore tecnico perché il CP\_12 non aveva asportato completamente la neoplasia; quindi, aldilà della comunicazione dei risultati dell'esame istologico, all'esito dell'esame era obbligo dei sanitari Ospedalieri la convocazione urgente del paziente perché l'intervento eseguito in data 20.02.2003 era stato tecnicamente non corretto ed era necessario eseguire un nuovo intervento chirurgico per asportare completamente il leiomiosarcoma.

Infatti, il leiomiosarcoma è un raro tumore maligno delle strutture muscolari dermiche e sottocutanee con prognosi differente in rapporto all'estensione: se limitato al derma (leiomiosarcoma dermico) può recidivare se incompletamente asportato ma non dà metastasi; se esteso al sottocute (leiomiosarcoma sottocutaneo) comporta maggiori, anche se ridotte, probabilità di dare metastasi.

Nella fattispecie del sig. Persona\_2 , avendo lo Specialista indicato che trattavasi di leiomiosarcoma grado II, trattavasi di leiomiosarcoma sottocutaneo ovvero di una neoplasia che aveva la potenzialità di produrre metastasi.

Quindi all'esito dei risultati dell'esame istologico, aldilà di eventuali



informazioni fornite o meno al paziente circa sulle modalità di ritiro (come riportato nella comparsa di costituzione e risposta della parte convenuta ma non dimostrato), vi era l'obbligo dei Sanitari di convocare il paziente per l'eradicazione completa della neoformazione neoplastica perché appunto l'intervento chirurgico eseguito in data 20.02.2003 non era stato effettuato correttamente».

2.5. Il C.T.U. sottolinea l'importanza che ha avuto la mancata tempestiva comunicazione del referto soprattutto perché dallo stesso emergeva che l'intervento praticato non era stato correttamente svolto, per cui il paziente avrebbe dovuto sottoporsi ad altro intervento per rimuovere integralmente il leiomiosarcoma.

2.6. Il c.t.u. espressamente afferma che « La mancata informazione del paziente sui risultati dell'esame istologico unitamente all'errore tecnico del Chirurgo in occasione dell'asportazione della neoplasia, sono stati la causa dell'evoluzione negativa della patologia neoplastica che, se trattata adeguatamente in tempi utili, con grande probabilità non avrebbe metastatizzato a distanza e non avrebbe condotto all'exitus il paziente»

2.7. La tesi sostenuta dalla convenuta secondo la quale la responsabilità della mancata comunicazione del referto dell'esame istologico deve addebitarsi al paziente, in ragione della prassi esistente presso il nosocomio, in forza della quale era il paziente a essere onerato di informarsi sull'esito dell'esame e non viceversa, non condivisibile, in quanto gli obblighi di garanzia connessi all'esercizio della professione sanitaria e la salvaguardia del bene primario della salute pongono a carico del medico una responsabilità, in alcune circostanze, non derogabile, nè può parlarsi di negligenza della paziente o dei familiari, non bastando a far venir meno la responsabilità una prassi interna all'Ospedale, che, tra l'altro, nemmeno è stato provato fosse invalsa all'epoca dei fatti; d'altro canto nemmeno sarebbe stato sufficiente comunicare il referto, in quanto sarebbe stato necessario rendere edotto l'interessato della gravità della situazione e della indispensabilità di un ulteriore intervento chirurgico, vista che il primo non era stato eseguito correttamente.

2.8. In tal senso, la Suprema Corte afferma: «Se dall'esecuzione, ancorché prudente, diligente e tecnicamente corretta, di un intervento chirurgico o di un accertamento diagnostico invasivo, deriva un danno o addirittura la morte del paziente, non informato dai medici, - nella specie dipendenti da un ente ospedaliero - dei rischi gravi per la vita o l'incolumità fisica a cui poteva andare incontro, al fine di prestare il necessario consenso a procedervi, sussiste la responsabilità dell'ente, anche nel caso che non sia stato individuato il medico a cui incombeva tale obbligo» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9374 del 24/09/1997).

2.9. Alla convenuta è pertanto addebitabile la condotta omissiva colposa dei sanitari con conseguente affermazione della sua responsabilità nei confronti degli attori per la perdita del rapporto parentale.

3. Sul punto, si osserva che gli attori invocano il risarcimento dei danni non patrimoniali.

3.1. Tra questi viene in rilievo certamente il danno parentale, quale danno iure proprio subito dai prossimi congiunti per la perdita del loro caro, sussistendo in tal caso la lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, tra i quali anche quello derivante dalla lesione del rapporto parentale intercorrente con il prossimo congiunto deceduto.

3.2. Invero, l'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Tuttavia, se è vero che quello in esame è un interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la famiglia, ritiene questo giudice che per accertare l'effettiva sussistenza dell'interesse medesimo e della sua lesione sia necessario fornire la prova dell'esistenza in concreto tra la persona deceduta e quella che invoca il risarcimento dei rapporti di affetto, reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il proprium del suddetto rapporto parentale.

3.3. Peraltro, nelle ipotesi in cui non risulti un particolare atteggiarsi del

concreto assetto dei rapporti intercorrenti prima della morte tra vittima e congiunto, e sempre che non emergano elementi da cui inferire la sussistenza di contrasti e dissapori tra loro, in applicazione di massime di esperienza e tenendo conto della particolare intensità degli affetti e dei rapporti esistenti tra determinati congiunti secondo l'id quod plerumque accidit, potrà tuttavia riconoscersi la lesione del rapporto e, quindi, l'invocato risarcimento solo ai congiunti più prossimi, tra i quali i figli, il coniuge, i fratelli, i nipoti. Pertanto, in caso di morte, il prossimo congiunto che chieda il risarcimento della voce di danno in esame sarà tenuto ad allegare e provare il pregiudizio patito in conseguenza della lesione del rapporto parentale, potendo i congiunti più stretti usufruire delle semplificazioni probatorie (fondate su massime di esperienza) di cui si è ora detto.

4. Passando alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, deve premettersi che « Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione» (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022).

4.1. Quindi il Tribunale applicherà le ultime tabelle di Milano e, in considerazione della prova testimoniale espletata, sono riconosciuti alla ad *Persona\_1*, madre del congiunto, 15 punti per l'intensità della relazione affettiva, visto che risulta provata l'assistenza e la compagnia prestate dal *de cuius* alla madre:

Il congiunto ha **66 anni**, è **figlio** della vittima e **non era convivente**

La vittima aveva **tra 91 e i 100 anni** al momento del decesso

Nel nucleo familiare primario sono presenti **più di 3 familiari**

Valore del Punto Base:

**€ 3.911,00**

Punti in base all'età del congiunto:	<b>16</b>
Punti in base all'età della vittima:	<b>4</b>
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio):	<b>15</b>
<b>Punti totali riconosciuti:</b>	<b>20</b>

<b>IMPORTO del RISARCIMENTO</b>	<b>€ 136.885,00</b>
---------------------------------	---------------------

4.2. Per quanto riguarda i tre fratelli, anche per essi devono riconoscersi 15 punti per l'intensità della relazione, in ragione della prova dell'assiduità della frequentazione, per pranzi, cene e festività con il de cuius:

Il congiunto ha 66 anni, è fratello della vittima e non era convivente

La vittima aveva 61 e 70 anni al momento del decesso

Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari

Valore del Punto Base:	€ 1.698,20
Punti in base all'età del congiunto:	10
Punti in base all'età della vittima:	10
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio):	15
<b>Punti totali riconosciuti:</b>	<b>20</b>

<b>IMPORTO del RISARCIMENTO</b>	<b>€ 59.437,00</b>
---------------------------------	--------------------

4.3. Pertanto, la parte convenuta è condannata a pagare in favore degli eredi di *Persona\_1* €136.885,00 e €59.437,00 per ciascuno degli altri attori, ossia *Parte\_2*, *Parte\_1* e *Parte\_3*.

4.4. Dato che le somme sono liquidate all'attualità e non è stata formulata espressa domanda dei riconoscimento degli interessi compensativi (v. sul punto Cass. 2506/23 e 10376/24) nessuna altra somma accessoria può essere riconosciuta.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidata ai medi, tranne che per la fase istruttoria, visto che la convenuta non ha depositato nessuna memoria istruttoria, con conseguente minore sforzo difensivo degli attori, e per le stesse ragioni anche per la fase decisoria, visto che la causa è stata decisa a seguito della discussione orale e, anche in questo caso, la parte convenuta non ha depositato la nota autorizzata, liquidate ai minimi.

5.1. Riguardo alle spese sostenute dagli eredi di *Per\_6*, costituiti a mezzo

di un diverso difensore, si reputa equo liquidare solo la fase di studio e decisionale ai minimi.

5.2. I due procuratori si sono entrambi dichiarati antistatari, per cui le spese saranno distratte in loro favore.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

A) Accerta la responsabilità della convenuta per la perdita del rapporto parentale degli attori e degli intervenienti, per l'effetto, condanna la parte convenuta al risarcimento del danno a tale titolo arrecati, liquidati in €136.885,00 in favore degli intervenienti eredi di *Persona\_1* e €59.437,00 per ciascuno degli attori, ossia *Parte\_2*, *Parte\_1* e *Parte\_3* ;

B) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare agli attori e agli intervenienti le spese di lite che si liquidano:

- in favore di *Parte\_2*, *Pt\_1* e *Parte\_3* le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese vive, € 9.142,00 compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario

- e in favore degli eredi di *Persona\_1* € 4.962,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura allegazione al verbale.

21 novembre 2024

La Giudice  
Grazia Roscigno